Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale in composizione collegiale (Pres. Est. Di Martino), sentenza n. 3071 del 12 settembre 2017.

Cooperazione nel reato omissivo colposo – lavoro medico d’equipe – sussistenza di posizione di garanzia.

Sussiste l’obbligo della manifestazione del dissenso da parte del sanitario che non condivida la scelta terapeutica di altro collega con cui operi in equipe (nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il concorso nel reato in capo al medico che, oltre a presenziare all’operazione eseguita da un collega, era intervenuto nella fase preparatoria all’intervento, prescrivendo gli esami clinici, ed in fase postuma rispetto all’intervento, rimuovendo i punti di sutura).